

Equitalia: Invalide le cartelle che mancano della motivazione



La storia è un vecchio classico: un contribuente contestava alcune **cartelle di pagamento** relative ad **IRPEF** e **TARSU** notificategli da **Equitalia**. Nella sentenza della **Commissione Tributaria Regionale**, il contribuente aveva visto naufragare le sue ragioni, poiché i Giudici non avevano ritenuto **le cartelle bisognevoli di motivazione**, come da esso lamentato, richiamandosi ad una precedente sentenza e non argomentando in modo più particolareggiato. Il contribuente ha deciso di continuare a perorare sulla sua strada.

Giunti fino a Roma, la **Corte di Cassazione** (sentenza depositata il **24 giugno 2015**, n. **13024**) non ha potuto che **dar ragione al contribuente**. *“La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente – hanno argomentato i giudici di Piazza Cavour – ma che costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, **deve essere motivata** alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, pur in forma semplificata e sommaria, **gli elementi indispensabili** per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo alla correttezza dell’imposizione”*.

Quindi, **la motivazione è necessaria e fondamentale** per considerare valida la cartella. Nella sentenza impugnata, nessuna motivazione aveva provveduto a toccare l’argomento delle informazioni necessarie e sufficienti per consentire al contribuente la verifica dell’applicazione; la cosa ha portato i Giudici a cassare la precedente sentenza della Commissione

Regionale.

FONTE: <http://fiscopiu.it>